

TI_GERICHTE 12.2010.78 vom 15. März 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.78_d20100315

FR: TI_GERICHTE 12.2010.78 du 15 mars 2010

IT: TI_GERICHTE 12.2010.78 del 15 marzo 2010

Regeste

Responsabilità aquiliana per atto illecito, allestimento di falso certificato di salario in danno ai creditori del dipendente, determinazione dello stipendio netto sequestrabile, differenza tra anticipo salariale e mutuo al dipendente, compensabilità del salario con pretese del datore di lavoro

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Ora, l'art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione impugnata è stata comunicata prima di quella data, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (CPC-TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

E. 2

Con la sua petizione l'attore rivendica un diritto al risarcimento del danno da lui patito in base alle norme della responsabilità aquiliana (art. 41 CO) che si realizza se, cumulativamente, è data l'esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste condizioni spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede l'appellante solleva contestazioni in merito all'entità del danno rivendicato e all'esistenza del necessario nesso di causalità. Pacifica è invece la commissione di un atto illecito consistente nella falsificazione accertata definitivamente dall'autorità penale dei conteggi salariali di O_____ relativi ai mesi da agosto a novembre 2004 al fine di evitare il sequestro del salario della dipendente.

E. 3

Per quel che concerne l'entità del danno, il Pretore ha osservato che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità esecutive accertano d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento. Per questa ragione egli si è attenuto alle deduzioni ammesse dalla preposta autorità di sequestro per definire l'importo sequestrabile che il convenuto (agendo in correità con O_____) avrebbe sottratto alla esecuzione da parte dell'attore. L'appellante contesta invece questa valutazione perché il calcolo degli importi sequestrabili operato dal primo giudice non terrebbe conto segnatamente delle deduzioni per i due anticipi sul salario concessi dal datore di lavoro per complessivi fr. 5'000.- e delle effettive spese di alloggio per i mesi di ottobre e novembre 2004.

E. 3.1

Con riferimento ai due versamenti di fr. 2'000.- e fr. 3'000.- effettuati, rispettivamente, il 3 e il 9 agosto 2004, vi è anzitutto consenso delle parti sul fatto che questi pagamenti rappresentavano degli anticipi sullo stipendio. Ancora in sede di osservazioni all'appello, l'attore condivide infatti questa premessa sebbene in seguito osservi che il convenuto avrebbe dovuto seguire la via esecutiva per recuperare la somma anticipata. Per il resto anche la teste A_____, che aveva rimesso alla lavoratrice l'importo di fr. 3'000.- in data 9 agosto 2004 (v. doc. 2), ha confermato questa tesi ricordando come O_____ le avesse chiesto i soldi quale anticipo sullo stipendio per fare fronte a spese legali. Ciò posto e scartata dunque l'ipotesi del mutuo (sulla distinzione tra anticipo salariale e mutuo e la presunzione, nel dubbio, in favore della prima possibilità soprattutto se, come nella fattispecie, la somma versata non eccede di troppo lo stipendio dovuto e viene in seguito subito dedotta alla successiva scadenza salariale cfr. del resto Rehbindler/Stöckli, Berner Kommentar, 3 a ed. 2010, n. 30 ad art. 323 CO), il datore di lavoro poteva liberamente dedurre dal salario gli anticipi effettuati, indipendentemente dal fatto che il saldo fosse o meno inferiore al minimo sequestrabile. In effetti, in siffatta ipotesi il salario è considerato interamente versato senza compensazione alcuna e senza che all'operazione ostino le specifiche restrizioni previste in materia di diritto del lavoro (Rehbindler/Stöckli, op. cit., n. 8 ad art. 323b CO; Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 323b CO; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6^a ed., n. 7 ad art. 323 CO). Del resto anche sotto il profilo del diritto esecutivo nulla avrebbe ostato al riconoscimento di una simile deduzione. Basti infatti ricordare che la giurisprudenza ammette la possibilità per il terzo debitore di sollevare le eccezioni opponibili al credito sequestrato o pignorato, compresa la possibilità di opporre tra le altre anche l'eccezione di compensazione e questo anche se la compensazione non dovesse ancora essere stata dichiarata al momento in cui il terzo debitore ha avuto conoscenza del sequestro (cfr. DTF 100 III 79 consid. 4; cfr. pure sentenza del Tribunale federale 7B.99/2006 del 1° settembre 2006 consid. 3.1). Ne discende che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, i „rimborsi“ dedotti dagli stipendi per i mesi di agosto (fr. 2'500.-; doc. I), settembre (fr. 1'500.-; doc. L) e ottobre 2004 (fr. 1'000.-; doc. M) vanno riconosciuti ai fini della determinazione dello stipendio netto sequestrabile e non sono qualificabili quale elemento del danno risarcibile. Che gli importi anticipati siano effettivamente stati (versati e) „rimborsati“ e possano di conseguenza tranquillamente essere dedotti dal salario lordo lo dimostrano del resto pure le schede contabili e i documenti bancari acquisiti agli atti e richiamati dal Ministero pubblico. In effetti, la differenza rilevata dall'autorità penale tra i conteggi salariali e la documentazione bancaria relativa ai versamenti effettuati da E_____ SA in favore di O_____ riguarda le spese di vitto, trasferta e pulizia, ma non anche gli anticipi in questione (v. rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, pag. 3 seg., nonché il verbale d'interrogatorio del convenuto presso il commissariato di Chiasso del 5 settembre 2006, pag. 6 segg.).

E. 3.2

Diverso è per contro il discorso relativo alle spese di alloggio per i mesi di ottobre e novembre 2004 che l'autorità sequestrante, prima, e il Pretore, poi, hanno considerato limitatamente a fr. 300.- e che l'appellante intende invece scalare dal salario lordo nella misura di fr. 1'000.-. Anche volendo infatti ammettere come reali queste spese, il risultato rimarrebbe quello indicato dal giudice di prime cure. Dal decreto di accusa cresciuto in giudicato del 21 giugno 2007 si evince infatti che la falsificazione dei conteggi salariali

(spese di trasporto, vitto, spese di pulizia, ecc .) è avvenuta al fine di evitare il sequestro del salario di O _____ e quindi allo scopo di danneggiare il creditore sequestrante. Ora, anche alla luce delle modalità temporali che hanno accompagnato il preteso cambiamento della situazione abitativa, appare poco credibile che la decisione di trasferire l'alloggio dalla camera situata sopra il locale notturno all'appartamento di _____ potesse essere dettata da finalità diverse da quelle rilevate dal Ministero pubblico. Non può in particolare passare inosservato il fatto che il preteso cambiamento è stato deciso poco dopo l'esecuzione del sequestro del salario e dopo che in precedenza (ancora nel corso del 2003 come pure nei mesi di agosto e settembre 2004; rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria, allegati 20 – 23, nonché doc. I e L) O _____ aveva alloggiato per fr. 300.- mensili. E non è tutto. Nel diritto esecutivo vige il principio secondo il quale il debitore toccato dal pignoramento o dal sequestro del salario deve limitare il proprio tenore di vita e cavarsela con il minimo vitale riconoscitogli. Questo principio vale anche per le spese per l'alloggio (DTF 129 III 526). A ciò si aggiunge che nel procedere a un pignoramento o a un sequestro di salario (i medesimi principi valendo per le due misure in virtù del rinvio operato dall'art. 275 LEF in favore degli art. 91-109 LEF), le autorità di esecuzione sono tenute a determinare d'ufficio il reddito del debitore e a tal scopo si fondano sulle circostanze esistenti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento. È possibile tenere conto delle successive modifiche della situazione soltanto in presenza di una richiesta di revisione (DTF 108 III 10 consid. 3 e 4). Ora, nel verbale di sequestro del 26/27 agosto 2004 il funzionario dell'UEF competente ha indicato un importo (fisso) per spese di alloggio di fr. 300.-, mentre per quanto concerne la pretesa modifica successiva della situazione abitativa, nessuna domanda di revisione è stata presentata. Anche per questo motivo non si potevano validamente dedurre i maggiori costi abitativi dal salario lordo di ottobre e novembre 2004. Vi è infine la considerazione che la deduzione operata si scontrava ugualmente con la restrizione posta dall'art. 323b cpv. 2 CO - oltre che dall'art. 99 LEF - alla compensabilità del salario con pretese (anche di natura locativa) del datore di lavoro (cfr. Staehelin , Zürcher Kommentar, 4 a ed. 2006, n. 12 ad art. 323b CO con riferimento a JAR 2001 pag. 186 seg., nonché BJM 1969 pag. 127 seg.). Va pertanto condivisa la decisione del Pretore di non avere tenuto conto del maggiorato costo abitativo concordato a danno del sequestrante per i mesi di ottobre e novembre 2004.

E. 3.3

Neppure possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del salario netto sequestrabile le tasse di permesso (e di suo rinnovo) di lavoro (quantificate in fr. 67.- per i mesi di settembre e novembre 2004) che il convenuto chiede ugualmente di poter dedurre. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI) l'appellante non spiega infatti minimamente perché esse andrebbero scalate dal salario lordo e perché il giudizio impugnato, che non le ha considerate, sarebbe frutto di un accertamento errato o di una violazione del diritto. Su tale aspetto, la sentenza di primo grado sfugge a un esame di merito.

E. 3.4

Fatte queste premesse, l'importo sequestrabile complessivo che il convenuto, mediante il suo operato illecito e causale per il danno insorto, ha indebitamente sottratto alla esecuzione da parte dell'attore nel periodo agosto-novembre 2004 ammonta a fr. 833.70, così composto: mese di agosto 2004 (doc. I) salario lordo fr. 4'488.55, dal quale vanno dedotti: AVS/AD/AINF fr. 281.05 cassa malati fr. 270.30

imposte alla fonte	fr. 538.65	alloggio	fr. 300.00	deduzione
anticipo	fr. 2'500.00	minimo di esistenza	fr. 1'500.00	(v. doc. E) importo
sequestrabile	fr. -.-	settembre 2004 (doc. L)	salario lordo	fr. 4'414.55,
dal quale vanno dedotti: AVS/AD/AINF		fr. 276.35	cassa malati	fr.
270.30	imposte alla fonte	fr. 529.75	alloggio	fr. 300.00
anticipo	fr. 1'500.00	minimo di esistenza	fr. 1'500.00	importo sequestrabile
fr. 38.15	ottobre 2004 (doc. M)	salario lordo	fr. 4'377.40,	dal quale vanno
dedotti: AVS/AD/AINF		fr. 274.00	cassa malati	fr. 270.30
imposte alla fonte	fr. 525.30	alloggio	fr. 300.00	deduzione anticipo
fr. 1'000.00	minimo di esistenza	fr. 1'500.00	importo sequestrabile	fr. 507.80
novembre 2004 (doc. N)	salario lordo	fr. 2'883.25,	dal quale vanno dedotti:	
AVS/AD/AINF		fr. 179.20	cassa malati	fr. 270.30
imposte alla fonte	fr. 346.00	alloggio	fr. 300.00	minimo di esistenza
1'500.00	importo sequestrabile	fr. 287.75		

E. 4

Resta a questo punto da esaminare se l'attore possa pretendere il risarcimento delle spese legali (pre)processuali relative alla procedura di sequestro del salario (fr. 6'917.50; doc. O), al procedimento penale (fr. 4'010.90; doc. P) e alla presente vertenza (fr. 4'028.45; doc. Q). In considerazione delle circostanze del caso, il primo giudice le ha ritenute giustificate, necessarie e appropriate, osservando per il resto che il loro importo non è stato contestato dalla parte convenuta. Effettivamente AP 1 si è limitato in sede pretorile a contestare che le spese legali non potevano essergli addebitate in quanto gli incassi mensili di O _____ sarebbero, contrariamente a quanto poi emerso anche in questa sede, sempre stati inferiori al minimo di esistenza calcolato dall'UE di Mendrisio; di conseguenza il motivo di tali spese non sarebbe a suo avviso stato riconducibile agli illeciti da lui commessi. Poiché il tema della lite è fissato e limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e risposta, rispettivamente replica e duplica, le contestazioni che la parte convenuta non ha sollevato in modo preciso nella risposta, rispettivamente nella duplica, non sono proponibili in sede di conclusioni o di appello. Fatti, domande e eccezioni proposti dopo questo limite sono per principio tardivi, inammissibili dal profilo procedurale e pertanto da respingere in ordine, e sfuggono a un esame di merito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22, 23 e 28 ad art. 78; II CCA 18 agosto 2006 inc. 12.2005.91). È esattamente quanto si verifica nella fattispecie in merito alle contestazioni espresse in appello dal convenuto avverso la rifusione delle spese preprozessuali sostenute dall'attore. Le censure sollevate a proposito della necessità e la proporzionalità delle spese rivendicate – cagionate comunque, va detto per inciso, anche dal comportamento penalmente rilevante del convenuto che proprio la denuncia penale dell'attore ha permesso di accertare - sono nuove e in quanto tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC-TI), senza che vi sia dunque anche solo la possibilità di un loro esame nel merito.

E. 5

Ne segue che l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il convenuto è condannato al pagamento di fr. 15'790.55 (fr. 833.70 + fr. 14'956.85), oltre interessi (incontestati) al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 e dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45. Poiché il credito di fr. 4'028.45 è sorto dopo l'avvio della procedura esecutiva, l'opposizione interposta al PE n. _____ dell'UE di Mendrisio va

respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 11'762.10, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC-TI). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili, dichiara e pronuncia: I. L'appello 20 aprile 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 15 marzo 2010 del Pretore di Mendrisio nord è riformata come segue: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza AP 1 è condannato a versare a AO 1 l'importo di fr. 15'790.55, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50, dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90 e dal 29 novembre 2008 su fr. 4'028.45. 2. L'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'UE di Mendrisio è respinta in via definitiva limitatamente all'importo di fr. 11'762.10, oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2004 su fr. 38.15, dal 31 ottobre 2004 su fr. 507.80, dal 30 novembre 2004 su fr. 287.75, dal 30 luglio 2008 su fr. 6'917.50 e dal 31 gennaio 2008 su fr. 4'010.90. 3. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese sono a carico di AO 1 in ragione di 3/10 e per la rimanenza sono a carico di AP 1 che rifonderà all'attore fr. 875.- a titolo di ripetibili. 4. Invariato II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in tassa di giustizia di fr. 800.- e spese di fr. 50.- per un totale di fr. 850.- sono posti a carico dell'appellante nella misura di 4/5 e dell'appellato in ragione di 1/5, al quale l'appellante rifonderà fr. 500.- per ripetibili di appello ridotte. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.